



**VARIANTE 2019**  
**ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PRG**  
**Art. 39 comma 2 lettera e) L.P. 4 agosto 2015, n. 15**

**VARIANTE DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 104  
DEL REGOLAMENTO URBANISTICO- EDILIZIO PROVINCIALE**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'**  
**ALLA RENDICONTAZIONE URBANISTICA**

**ADOZIONE DEFINITIVA**

**(modifiche secondo Parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di data 21 novembre 2019  
– Prat. 2715 – parere n.70/19)**

**COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Telve**

**IL TECNICO**

**LEVICO TERME, dicembre 2019**

**Dott. Arch. Barbara Dall'Omo**

Via dei Zechinati, n° 2  
38056, Levico Terme, Trento  
P. IVA: 02126170220  
C.F.: DLLBBR81L63L378R

cell: 3497124450  
e-mail: dallomo.barbara@gmail.com



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Secondo quanto stabilito dall'articolo 20, *Valutazione dei piani*, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, al comma 1 prevede che:

*“Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.”*

Al comma 2 del medesimo articolo si precisa che *“La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.”*

Il **Rapporto ambientale** costituisce *“parte della documentazione del piano territoriale della comunità (PTC) e del PRG contenente le informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PTC o del PRG”* secondo la definizione presente all'art. 3 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.

Le Varianti al PRG devono pertanto essere redatta in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia ovvero dal D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, come modificato dal D.P.P. del 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg e dal D.P.P. del 27 agosto 2012, n. 17-92/Leg ed integrato dalla Deliberazione della Giunta provinciale del 26 febbraio 2010, n. 349, *“Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”*. Tale disciplina recepisce quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE, che con l'introduzione della Valutazione ambientale strategica (VAS) si pone come obiettivo la preventiva valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

All'art. 3 bis comma 2 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. si stabilisce che i piani regolatori generali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi dell'art. 6 della L.P. n. 1 del 2008, mentre al comma 7 del medesimo articolo si specifica che le disposizioni dell'art. 3 bis si applicano anche alle varianti degli strumenti di pianificazione territoriale *“salvo che la procedura di verifica di cui all'art. 3 escluda l'obbligo della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica.”*

Per **rendicontazione urbanistica** si intende *“l'attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale)”*, così come esplicitato all'art. 1 comma b bis) D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm..

I casi per cui non si procede alla valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica sono elencati all'art. 3 bis comma 8 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm.

Tuttavia, all'art. 3 comma 4 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm., la normativa prevede che in determinati casi possa essere stabilito preliminarmente se il progetto di piano possa avere effetti significativi sull'ambiente (verifica di assoggettabilità del piano alla rendicontazione urbanistica) e quindi procedere all'applicazione o meno del processo di autovalutazione.

## **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DELLA VARIANTE DEL PRG ALLA RENDICONTAZIONE URBANISTICA**

Premesso che con la Variante 2019 di adeguamento normativo:

- non si prevede di introdurre piani e programmi così come descritti all'art. 3 comma 1 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm.ii;
- le modifiche non rientrano tra i casi di esenzione elencati all'art. 3 comma 6 e art. e all'art. 3 bis comma 8 del medesimo D.P.P..

Pertanto si ritiene di procedere, come indicato all'art. 3 comma 4 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm.ii, alla verifica di assoggettabilità del piano alla rendicontazione urbanistica al fine di stabilire preliminarmente se il progetto di piano possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi all'applicazione o meno del processo di autovalutazione.

La variante al PRG è stata redatta al fine di adeguare i contenuti del PRG alle disposizioni introdotte dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale, approvato con D.P.P. di data 19 maggio 2017, n. 8- 61/Leg. Tale adeguamento è atto obbligatorio come previsto dall'art. 120 della L.P. 15/2015.

In termini generali, la variante prevede una rilettura dei contenuti del piano per ciò che riguarda le norme di attuazione del PRG e non saranno effettuate modifiche delle previsioni urbanistiche della cartografia del PRG.

Si può affermare che, in base a quanto analizzato e descritto nella Relazione illustrativa, parte integrante della Variante 2019 di adeguamento normativo del PRG ed a cui si rimanda per gli approfondimenti, le modifiche introdotte sono sostanzialmente volte a confermare le attuali previsioni del PRG.

## **CONCLUSIONI**

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che con le modifiche introdotte con la Variante 2019 di adeguamento normativo del PRG del Comune di Telve, il territorio non verrà condizionato negativamente in termini di emissioni (aria, acqua e suolo), di produzione di rifiuti, di rischi per la salute umana e per l'ambiente, di interferenza con contesti sensibili a livello ambientale e paesaggistico.

I contenuti della Variante 2019 di adeguamento normativo del PRG pertanto nella loro attuazione non generano effetti significativi sull'ambiente e per tale motivo non si ritiene di dover procedere con la rendicontazione urbanistica prevista dal D.P.P 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e ss.mm. ed int.

**IL TECNICO**  
**arch. Barbara Dall'Omo**